

FAQ Taglio del Cuneo Fiscale

(reperibili al link: <https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/taglio-del-cuneo-fiscale>)

Aggiornate al: **16 maggio 2025**

1. Quali sono le misure previste dalla Legge di Bilancio 2025 per il taglio del cuneo fiscale?

Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per l'anno 2025) consiste nell'erogazione, da parte del datore di lavoro (in questo caso NoiPA), di uno dei seguenti benefici fiscali, in base al reddito complessivo annuo del dipendente:

- un *Bonus* fiscale per redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4);
- una *Ulteriore detrazione* per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro (art. 1, comma 6).

2. Chi ha diritto al bonus e come viene calcolato?

Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti **con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro**.

L'importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all'intero anno, secondo le seguenti percentuali:

- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;
- 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro

Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile.

3. In cosa consiste l'ulteriore detrazione fiscale e a chi spetta?

L'ulteriore detrazione fiscale spetta ai **dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 e 40.000 euro**, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste, è attribuita un'ulteriore detrazione fiscale annua:

- pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 e 32.000 euro;
- di importo progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia.

4. Come si calcola l'importo progressivamente decrescente dell'ulteriore detrazione al superamento dei 32.000 euro di reddito complessivo?

Se l'ammontare del reddito complessivo è compreso tra 32.001 euro 40.000 euro, l'importo dell'ulteriore detrazione sarà pari al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro:

Euro 1.000 x [(40.000 - Reddito complessivo del lavoratore) / 8.000]

ESEMPIO: Se il reddito complessivo di un dipendente è pari a **36.000 euro**, la detrazione annua spettante sarà:

Detrazione = 1.000 x [(40.000 - 36.000) / 8.000] = 1.000 x [4.000 / 8.000] = 1.000 x 0,5 = 500 euro

5. Quando viene applicato il taglio del nucleo fiscale dal servizio NoiPA?

NoiPA applica le misure a partire dal mese di giugno, con decorrenza 1° gennaio 2025 e ne garantisce l'attribuzione per le mensilità successive

6. Cosa succede per il periodo gennaio–maggio 2025?

Nel cedolino ordinario di giugno 2025 verranno riconosciuti anche i benefici spettanti per le mensilità da gennaio a maggio.

7. Come sono identificati nel cedolino di giugno 2025 i benefici spettanti per il periodo gennaio–maggio?

I rimborsi appariranno nel cedolino con i seguenti codici:

- **E11– CREDITO ART.1 COM 4 L.207/2024 (per il Bonus)**
- **E12 – ULTERIORE DETR. ART.1 COMMA 6 L. 207/2024 (per l'Ulteriore Detrazione)**

8. Come saranno identificate, nei cedolini successivi, le voci relative al bonus e all'ulteriore detrazione?

Il Bonus sarà esposto nella sezione "Altri assegni" con la dicitura Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24, mentre gli importi relativi all'Ulteriore Detrazione, che nel cedolino stipendiale vengono sommati alle altre detrazioni fiscali, saranno riportati all'interno di un messaggio a cedolino, con la dicitura Ulteriore Detrazione Art. 1 c. 6 L. 207/24.

9. Come fa NoiPA a sapere se ho diritto al beneficio?

Per determinare l'eventuale diritto al bonus o all'ulteriore detrazione, NoiPA calcola il reddito annuo 2025 utilizzando le seguenti informazioni:

- i redditi percepiti fino all'ultima emissione stipendiale disponibile, sommati alla proiezione del reddito previsto per le mensilità residue dell'anno in corso, compresa la tredicesima mensilità;
- i dati della Certificazione Unica 2024, per eventuali compensi aggiuntivi percepiti nell'anno precedente;

- solo per l'Ulteriore detrazione, l'eventuale reddito forzato impostato nel sistema, se presente.

NoiPA applica, per ciascun dipendente, il valore più elevato tra quelli risultanti dai criteri sopra indicati.

10. I benefici fiscali vengono applicati automaticamente?

Sì. Tali benefici sono attribuiti dal servizio NoiPA sulla base delle informazioni presenti nel sistema e calcolati (vedi *faq n.8*), in modalità centralizzata e automatizzata ai dipendenti il cui reddito rientra nei limiti previsti dalle normative.

11. Posso rinunciare ai benefici fiscali previsti dalla Legge di bilancio 2025?

Sì. Se prevedi di superare le soglie di reddito complessivo previste dalla normativa - ad esempio, perché percepisci altri redditi non noti al sistema NoiPA - puoi rinunciare al beneficio.

12. Come si fa a rinunciare al beneficio fiscale?

Per rinunciare a uno o più benefici fiscali, accedi alla tua *Area riservata* dal Portale NoiPA. All'interno del menù *Servizi*, seleziona l'ambito *Stipendiali* e clicca sul pulsante *Gestione benefici fiscali* per accedere al self-service dedicato.

13. Posso rinunciare a più benefici contemporaneamente?

Sì, ma dovrai effettuare **una richiesta separata per ciascun beneficio**.

14. La rinuncia ha effetto immediato?

Con riferimento ai benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025, in prima applicazione, le rinunce comunicate entro **domenica 25 maggio 2025** avranno effetto, oltre che sulla mensilità di giugno, sul riconoscimento dei benefici spettanti per le mensilità da gennaio e maggio.

Le rinunce inserite dopo il 25 maggio 2025 avranno decorrenza dalla mensilità successiva, compatibilmente con i tempi tecnici di elaborazione. Per verificare da quale mese avrà effetto la rinuncia, è sufficiente accedere alla schermata iniziale del servizio *Gestione benefici fiscali*, selezionare *Elenco richieste* e consultare il campo *Rata applicazione* associato a ciascuna richiesta registrata.

15. In caso di rinuncia, quando vengono recuperate le somme eventualmente già percepite?

Le somme eventualmente già percepite nelle mensilità precedenti all'applicazione della rinuncia saranno recuperate da NoiPA in sede di conguaglio fiscale.

16. Quali effetti ha la rinuncia ai benefici fiscali sul conguaglio di fine anno?

Qualora si sia percepito uno dei benefici fiscali, bonus o ulteriore detrazione, in sede di conguaglio fiscale, **la rinuncia effettuata in qualsiasi momento dell'anno in corso avrà effetto per l'intero anno.**

17. Perché conviene rinunciare se si superano le soglie di reddito?

I dipendenti che prevedono di superare le soglie di reddito previste dalla normativa - ad esempio, perché titolari di redditi non considerati dal sistema NoiPA - potranno rinunciare al beneficio per evitare, in sede di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi, la restituzione (anche parziale) di somme percepite indebitamente.

18. Posso cambiare idea e ripristinare il beneficio?

Sì, è sempre possibile revocare la rinuncia. Il medesimo self-service consente di ripristinare il beneficio in qualsiasi momento **nell'anno in corso.**

19. Il personale della Scuola ha diritto all'applicazione dei benefici fiscali previsti?

Sì, anche il personale della Scuola ha diritto a godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025.

20. Sono un supplente con contratto fino al termine delle attività didattiche, NoiPA calcola i redditi che potrei percepire dopo il termine del contratto per la Naspi?

No, viene presa in considerazione la data di cessazione del contratto al 30 giugno, senza calcolare la Naspi o eventuali rate coperte da ulteriori contratti di lavoro. In caso di ripresa del servizio con un nuovo contratto di lavoro, si ricalcherà il bonus dalla decorrenza del nuovo contratto.

21. Ai supplenti brevi e saltuari in che modo vengono applicati i benefici fiscali?

Data la natura "saltuaria" delle prestazioni svolte, ai supplenti brevi verrà riconosciuto **esclusivamente il bonus.**

22. Sono un supplente breve e saltuario, il mio contratto di lavoro è terminato e mi sono già state liquidate da NoiPA tutte le rate stipendiali. Come mi saranno riconosciuti i benefici spettanti?

Il bonus per il periodo da gennaio a maggio verrà corrisposto a giugno, mediante un apposito cedolino. L'importo comprenderà tutti i benefici maturati e, in caso di diversi contratti, sarà collegato a quello del cedolino più recente. Qualora fosse già presente un ulteriore conguaglio nel mese di giugno, invece, i benefici spettanti saranno liquidati a luglio.

23. Sono un supplente breve e saltuario, il mio contratto di lavoro è terminato, ma ancora mi devono essere liquidate alcune rate stipendiali. Quando mi sarà applicato il bonus e come mi saranno riconosciuti i benefici spettanti per le precedenti mensilità?

Il bonus verrà calcolato sull'intero contratto dopo che tutte le rate sono state liquidate. Con emissione successiva verrà emesso un apposito cedolino con gli arretrati del bonus cuneo fiscale.

24. Sono un supplente breve e saltuario e il mio contratto di lavoro non è terminato. Quando mi sarà applicato il bonus e come mi saranno riconosciuti i benefici spettanti per le precedenti mensilità?

Anche in questo caso, il bonus verrà calcolato sull'intero contratto dopo che tutte le rate sono state liquidate. Con emissione successiva verrà emesso un apposito cedolino con gli arretrati del bonus cuneo fiscale.